

Torino, li 12 dicembre 2017

**Comunicazione n. 6/2017**

**Oggetto: termine utilizzo dei “vecchi” voucher – regime di contabilità semplificata per cassa**

Gentile Cliente,

con la presente siamo a farLe alcune precisazioni sulle novità di cui all'oggetto.

**1) Termine di utilizzo dei voucher al 31 dicembre 2017**

Come già comunicatoLe con la nostra circolare n. 3/2017 del 20 marzo 2017, nell'auspicio di fare cosa gradita, Le trasmetto la presente per ricordarLe che il 31 dicembre 2017 è l'**ultimo giorno di utilizzo** dei voucher per lavoro accessorio (ovvero quelli “vecchi” già eventualmente in Suo possesso prima del 17 marzo 2017, che potevano essere acquistati anche presso i tabaccai ed attivati mediante procedura telefonica o telematica).

Il messaggio INPS n. 4752 interviene per precisare che per ultimo giorno deve intendersi quello di svolgimento della prestazione, pertanto non saranno valide le prestazioni successive a tale data, anche se il giorno di inizio fosse coincidente o anteriore al 31 dicembre 2017. Tali prestazioni erroneamente comunicate saranno cancellate d'ufficio e non sarà inviata alcuna notifica a riguardo.

Le prestazioni fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018, in quanto dal giorno successivo sarà inibito l'accesso alla procedura telematica dedicata al lavoro accessorio.

Per quanto riguarda la capienza economica, il suddetto messaggio INPS rammenta che in alcun modo sarà possibile incrementarla per l'utilizzo dei voucher, che pertanto consisterà in quella già consolidata alla data del 17 marzo 2017.

Qualora fosse in possesso di voucher e ritenesse di non utilizzarli entro la fine di questo mese, sarà possibile chiedere a rimborso le somme ad essi corrispondenti con le seguenti modalità:

- mediante l'invio del modello INPS SC52 entro il 31 marzo 2018 per i voucher acquistati direttamente all'INPS
- presso una tabaccheria autorizzata o banca del medesimo circuito bancario di acquisto, entro il 16 marzo 2018, per i voucher acquistati rispettivamente da una tabaccheria o da una banca.

In allegato alle richieste occorrerà presentare la ricevuta di pagamento dei voucher non utilizzati.

**2) Regime di contabilità semplificata per cassa**

Come da nostra circolare n. 2/2017, Le ricordo che dal 1° gennaio 2017 il metodo per la determinazione del reddito, in regime di contabilità semplificata, è passato dall'utilizzo del criterio di competenza a quello di cassa.

Poiché siamo in prossimità della chiusura di esercizio, ci premuriamo di ricordarLe che, in conseguenza del suddetto regime, vengono considerati **ricavi** solo quelli effettivamente **percepiti** entro il 31 dicembre 2017, così come verranno considerati **costi** di esercizio solo quelli per i quali si è **provveduto al pagamento** entro la medesima data. Fanno eccezione gli acquisti di beni strumentali.

In ultimo il magazzino esistente alla data del 31 dicembre 2017 verrà considerato costo di esercizio 2017.

La invito a contattare la Sua contabile/ addetta paghe di riferimento, con la quale chiarire eventuali dubbi.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto